

**PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MESSA ALLA PROVA
AI SENSI DELLA LEGGE 67/2014**

tra

**IL TRIBUNALE, LA PROCURA, IL CONSIGLIO DELL'ORDINE, LA CAMERA
PENALE DI PISTOIA E L'ULEPE DI PISTOIA**

Il presente elaborato, contenente linee guida di carattere operativo finalizzate ad agevolare e rendere uniforme l'applicazione dell'istituto da parte dei soggetti interessati - principalmente Magistrati, Avvocati e responsabili ULEPE - costituisce l'esito di una procedura partecipata tra il Presidente del Tribunale di Pistoia, il Presidente ed i Giudici della Sezione Penale, il Procuratore della Repubblica, i Rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Pistoia, il Dirigente dell'Ufficio ULEPE di Pistoia.

Si tratta di un documento di carattere squisitamente operativo, diretto a rendere più agevole il procedimento di ammissione e di esecuzione della messa alla prova, nonché a garantire uniformità operativa; non vengono, quindi, affrontate problematiche relative all'interpretazione delle norme o alla valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, ovviamente demandate alla deliberazione del giudice.

In considerazione dell'elevato carico di lavoro dell'ufficio ULEPE si prevede una preliminare deliberazione di ammissibilità da parte del giudice (previo consenso del Pubblico Ministero nella ipotesi in cui la richiesta sia presentata nel corso delle indagini preliminari) al fine di evitare all'ULEPE la stesura di programmi che si rivelino poi "inutili" in quanto relativi a richieste valutate, in seguito, inammissibili dal giudice.

Tutto ciò premesso tra

Il Tribunale di Pistoia

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia

La Camera Penale di Pistoia

L'Ufficio ULEPE di PISTOIA

si conviene e si stipula quanto segue:

Punto 1

La competenza **dell'ULEPE di Pistoia** riguarda gli imputati o gli indagati che **domiciliano** nella Provincia di Pistoia o che intendano eseguire i **Lavori di Pubblica Utilità** nel Territorio di cui trattasi.

L'ULEPE SD di Pistoia, ai sensi dell'art. 141 c.p.p., riceve dall'imputato personalmente o tramite il difensore in forza di procura speciale la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento da presentare in congruo termine e comunque, al massimo

entro **sette giorni** prima della udienza preliminare; nel caso di giudizio direttissimo, il deposito presso l'ULEPE avverrà durante il termine a difesa chiesto all'udienza fissata per la convalida.

La richiesta di elaborazione del P.T. deve essere corredata di:

1. Dati anagrafici dell'assistito; autocertificazione relativa alla residenza o domicilio; recapito telefonico e/o mail; notizie sulla situazione familiare e personale; indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa/stato disoccupazione/inabilità lavorativa riconosciuta;
2. Eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all'ammissione del beneficio quali lo stato di tossico- alcool dipendenza o la presenza di patologie;
3. Indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla persona offesa/proposta di risarcimento alla persona offesa/proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
4. R.G. notizie di reato/capo d'imputazione, riferimenti ufficio giudiziario precedente; data udienza;
5. Dichiarazione di disponibilità dell'Ente ad accogliere l'interessato per lo svolgimento di L.P.U. (acquisibile anche nel corso del procedimento) o comunque indicazione delle iniziative intraprese in tal senso e gli Enti contattati dai quali non si è ancora ricevuta formale disponibilità;
6. Dichiarazione di non avere in precedenza usufruito della messa alla prova ai sensi della L. 67/2014, di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti, ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (indicandone il numero di R.G. e/o R.G.N.R. e l'autorità procedente); ogni altra notizia relativa alla posizione giuridica del soggetto e precedenti penali.

La richiesta con la documentazione allegata può essere inoltrata all'ULEPE SD di Pistoia anche a mezzo posta elettronica certificata PEC all'indirizzo uepe.pistoia@giustiziacert.it; in questi casi, seppure la risposta del sistema ha valore di ricevuta, l'ULEPE SD di Pistoia rilascia apposita ricevuta da restituire al mittente stesso mezzo.

In caso di deposito presso gli uffici, l'ULEPE di Pistoia rilascia la ricevuta di richiesta di programma di trattamento, documento che il richiedente presenterà all'Autorità Giudiziaria procedente.

Punto 2

Al massimo entro **due giorni** dalla udienza preliminare o dibattimentale viene presentata, da parte dell'imputato o del difensore munito di procura speciale, la richiesta di messa alla prova con il deposito dell'istanza e della attestazione della avvenuta presentazione della domanda di programma di trattamento rilasciata dall'ULEPE, nonché con la eventuale documentazione di cui alla lettera b) e con la dichiarazione di cui alla lettera f), utili anche all'A.G. per una preliminare delibazione in punto di ammissibilità.

Il giudice investito della richiesta, ricevuta l'attestazione di richiesta di sospensione del procedimento con richiesta del beneficio di Messa alla Prova, presentata all'ULEPE di Pistoia da parte dell'indagato/imputato, effettua un vaglio preliminare di ammissibilità della domanda rispetto ai seguenti elementi:

1. Che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
2. Che sussistano tempestività della richiesta e presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater c.p.p. e 168 bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con la pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al c.2 dell'art. 550; l'imputato abbia espresso il suo consenso; l'imputato non sia già stato ammesso alla Messa alla Prova; non ricorra uno dei casi di cui agli artt. 102,103,104,105, e 108 c.p.);
3. Che possa essere prevedibile – tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'imputato nonché delle altre informazioni a disposizione (es. tipo e durata della disponibilità fornita per svolgere LPU, eventuali dichiarazioni spontanee dell'imputato/indagato, condotte riparatorie o risarcitorie in corso) – che questi “si asterrà dal commettere ulteriori reati”.

Il pubblico ministero esprime parere motivato e in questa sede illustra gli elementi ostativi alla richiesta, anche in ordine alla pericolosità dell'imputato desumibili dagli atti o anche dai carichi pendenti.

Il provvedimento del giudice contenente l'esito della delibazione, sia di ammissibilità che di inammissibilità, deve essere comunicato all'ULEPE a cura della Cancelleria del giudice stesso.

Il giudice, se valuta la non inammissibilità/rigetto preliminare della richiesta, stabilisce la successiva data di udienza, non prima di cinque mesi, per la quale convocherà la persona offesa, disponendo la sospensione della prescrizione ex art. 159 co.1 n.3 c.p.

La ordinanza del giudice –contenente la data della successiva udienza (che, nel rispetto dei termini di prescrizione, delle attività da espletare a cura dell'ULEPE di Pistoia e dei tempi richiesti da detto Ufficio, è fissata di regola a distanza di almeno **quattro mesi**) -

viene trasmessa a cura della Cancelleria del G.I.P. o del Tribunale di Pistoia all'ULEPE di Pistoia tramite PEC, per la richiesta di formulazione del programma di trattamento.

La decisione del giudice viene trasmessa all'ULEPE anche in caso di inammissibilità/rigetto o pronuncia ex art. 129 c.p.p.

Nella fase delle indagini l'istanza dell'indagato o del suo difensore/procuratore speciale, corredata dei requisiti di cui al punto 1, viene presentata al pubblico ministero per il consenso e per la formulazione dell'imputazione.

Se il pubblico ministero esprime il consenso, l'istanza viene trasmessa alla cancelleria dell'Ufficio G.I.P., il quale fisserà l'udienza per la verifica preliminare dei requisiti. Laddove non dichiara l'istanza inammissibile o la respinga in via preliminare, rinverrà l'udienza non prima di **quattro mesi su istanza della difesa al fine di consentire l'elaborazione del programma.**

Il giudice comunica all'ULEPE la data di fissazione della nuova udienza.

In caso di mancato consenso l'istanza con il dissenso rimarrà al fascicolo del pubblico ministero senza che di essa venga investito l'ufficio GIP; in tal caso, la Segreteria del Pubblico Ministero comunicherà tramite PEC il parere negativo all'ULEPE e alle Parti.

Nel caso in cui la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova venga presentata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, l'istanza secondo le modalità di cui al punto 1 sarà depositata presso la cancelleria del G.I.P.; il giudice, contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza camerale, opererà con le modalità di cui sopra.

Il provvedimento del giudice di fissazione di udienza e/o di deliberazione di inammissibilità/rigetto preliminare dovrà essere comunicato all'ULEPE, oltre che alle parti.

Punto 3

L'ULEPE di Pistoia, avvalendosi dell'attivo coinvolgimento dell'utente, trasmette in tempo utile per l'udienza comunicata dal Tribunale di Pistoia (e comunque **non oltre sette giorni** prima della stessa) il Programma di Trattamento, elaborato "d'intesa con il soggetto".

L'indagato/imputato (anche a mezzo del proprio difensore), partecipando attivamente con l'ULEPE, fornirà documentazione e ogni altro elemento utile allo svolgimento dell'indagine e alla elaborazione del programma di trattamento; produrrà attestazione rilasciata da uno degli Enti convenzionati con il Tribunale presso cui svolgere Lavori di Pubblica Utilità; prenderà contatti con detto Ente per stabilire le modalità concrete ed effettive di svolgimento del lavoro di pubblica utilità in rapporto alle esigenze di lavoro, di

studio, di famiglia e di salute del richiedente e alle esigenze organizzative dell'Ente; trasmetterà tempestivamente all'ULEPE l'articolazione della prestazione di L.P.U. da inserire nel programma di trattamento. L'indagato/imputato prenderà in esame con l'ULEPE le possibilità di svolgere attività di volontariato presso enti opportunamente individuati in base alla propensione dell'imputato / indagato e alla distanza dal luogo di dimora. Il programma di trattamento conterrà –in via di proposta che il Giudice potrà integrare o modificare- anche le eventuali prescrizioni comportamentali, in alternativa alla prestazione di attività di volontariato, e la previsione di attività volte all'acquisizione della consapevolezza da parte dell'indagato/imputato delle conseguenze del suo comportamento, ivi incluse quelle inerenti le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato nei confronti della persona offesa e della persona danneggiata dal reato. L'U.D.E.P.E. inserirà nella relazione di accompagnamento al programma tutte le informazioni che possano consentire la eventuale integrazione del programma medesimo da parte del Giudice.

Il Programma di trattamento redatto con il consenso dell'indagato/imputato è elaborato sulla base degli elementi indispensabili e necessari per costruire e condividerne con l'utente il contenuto, in considerazione della diversità dei soggetti, ed escludendo, di massima, prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione sul Territorio.

Il Programma di Trattamento viene firmato dal soggetto per condivisione formale e viene trasmesso, a cura dell'ULEPE di Pistoia, al Giudice insieme all'indagine socio familiare, nella quale possono essere evidenziate anche le eventuali criticità che potrebbero essere tradotte dal Giudice in limiti o divieti durante il periodo di Messa alla Prova. Copia del programma viene altresì rilasciata dall'ULEPE al richiedente e al suo legale.

Punto 4

Il giudice, ricevuto il programma di trattamento elaborato dall'ULEPE, lo valuta all'udienza fissata ai sensi del punto 2, sentite le parti (è sempre opportuno che l'imputato sia presente) e la persona offesa, e lo recepisce ai sensi di legge in Ordinanza anche all'esito di eventuali integrazioni concernenti, tra l'altro, prescrizioni inerenti la riparazione del danno, condotte riparatorie e/o l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale ovvero valutazioni in ordine all'opportunità di prevedere percorsi di mediazione.

Il giudice, effettuate le proprie valutazioni, dispone la sospensione del processo con Messa alla Prova indicando il periodo di sospensione e la durata della Messa alla Prova, la quantificazione delle ore di lavoro di pubblica utilità, l'impegno risarcitorio o riparatorio nei confronti della vittima o della collettività, il periodo per l'adempimento delle altre

eventuali prescrizioni e rinvia il procedimento ad udienza di verifica fissata ad almeno 2 mesi dopo la conclusione del periodo di messa alla prova.

L'ordinanza con la quale il giudice decide sulla richiesta di MaP viene trasmessa tempestivamente - sia in caso di ammissione con sospensione, sia in caso di rigetto - all'ULEPE di Pistoia a cura della Cancelleria del giudice; la Cancelleria provvederà, altresì, agli adempimenti relativi all'iscrizione nel casellario giudiziale dell'ordinanza suddetta a norma dell'art. 6 L. 67/2014.

L'ordinanza è comunicata, per conoscenza, a cura della Cancelleria del giudice, anche alle Forze dell'Ordine qualora il programma contenga prescrizioni comportamentali che limitino la libertà personale (es. libertà di circolazione, divieto di frequentare taluni esercizi pubblici, divieto di accesso agli stadi).

In caso di accoglimento dell'istanza e di approvazione del programma di trattamento, nel provvedimento emesso dal giudice viene dato obbligo all'imputato/indagato di recarsi all'ULEPE di Pistoia, **entro quindici giorni** dalla data dell'udienza, per la sottoscrizione del verbale, dando espresso avviso che l'onere di attivarsi per la sottoscrizione incombe sull'interessato e/o sul suo difensore e non sarà sollecitato dall'ULEPE di Pistoia. Il periodo di decorrenza della messa alla prova, come espressamente previsto dalla legge, inizia dalla data di sottoscrizione del verbale di sottoposizione del programma; da detto momento e fino al termine del programma il processo è sospeso e, con esso, anche il termine di prescrizione (art. 159 c.p.).

Copia del medesimo verbale di sottoscrizione viene trasmessa, a cura dell'ULEPE di Pistoia, con immediatezza, al Tribunale di Pistoia e all'Ente convenzionato per il Lavoro di Pubblica Utilità (ed eventualmente alla p.g.).

Qualora l'interessato non si presenti per la firma del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ovvero vi siano richieste di rinvii per motivate e documentate situazioni, l'ULEPE di Pistoia, lo comunica **entro quindici giorni** al Giudice titolare del procedimento, al Difensore e alla Procura anche ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento di revoca di cui all'art. 168 quater c.p..

In fase di esecuzione della messa alla prova, le vicende modificative del domicilio o altri cambiamenti di programma determinati da situazioni di emergenza e comunque temporanei per motivi di salute, lavoro, studio dell'imputato saranno valutate dall'ULEPE ove non comportino la necessità di modificare il programma. Le variazioni saranno comunque comunicate al giudice in sede di relazione periodica o in quella finale. Al contrario, le richieste di modifica non temporanee o integrazioni di prescrizioni o sospensioni (ad esempio per allontanamenti dal domicilio di una certa durata) ovvero per

motivi diversi da lavoro/studio/salute saranno inoltrate al giudice, a fini autorizzativi unitamente al parere dell'ULEPE. Se l'interessato necessita di modificare il monte ore di svolgimento del LPU formula apposita richiesta all'ULEPE che la inoltra al giudice corredandola di un parere motivato. Tutte le ordinanze emesse dal Giudice a modifica dell'originario programma sono comunicate tempestivamente all'ULEPE. di Pistoia, alla Procura, al Difensore e alle Forze dell'Ordine.

In fase di esecuzione di messa alla prova, l'U.D.E.P.E. si impegna a comunicare tempestivamente eventuali anomalie e criticità.

Al termine del periodo di Messa alla Prova l'ULEPE di Pistoia trasmette – **almeno sette giorni** prima della data fissata per l'udienza di verifica- la relazione finale relativa all'andamento della Prova (altresì curando la ricezione della relazione conclusiva del lavoro di pubblica utilità e dell'attività di volontariato svolti presso l'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante o da delegato dell'Ente stesso), allegando -ove previsto e richiesto- le quietanze relative all'adempimento delle condotte riparatorie/risarcitorie.

Il Giudice, all'udienza fissata per la valutazione dell'esito della messa alla prova, se il programma di trattamento ha avuto esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Nel caso in cui la richiesta di sospensione con messa alla prova sia stata presentata in dibattimento, il pubblico ministero evidenzierà, nell'udienza di verifica, gli elementi necessari e utili per la irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie.

Se la Prova ha avuto esito negativo, il giudice dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso.

In ogni caso, l'esito del procedimento viene comunicato anche all'ULEPE di Pistoia, a mezzo della Cancelleria del giudice competente.

Punto 5


Le comunicazioni tra gli Uffici firmatari della presente convenzione avverranno attraverso le caselle di posta elettronica definite precedentemente a seconda del Giudice incaricato.

Pistoia, lì

Il Presidente del Tribunale di Pistoia



Il Procuratore della Repubblica di Pistoia



Il Presidente della Sezione Penale



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine di



Il Presidente della Camera Penale

Giuseppe Costelli

Il Direttore dell'ULEPE di Pistoia

Laura Capolioni

2